

Agli scritti del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bologna

Bologna, li 12 Aprile 2021

OGGETTO: INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO RELATIVO ALLE CIRCOLARI N° 2 ET 3 IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA DA PARTE DEL C.T.U..

Il presente testo sostituisce la Circolare 02 del 24.01.2019 e 03 del 05.08.2019 così da precisare la nuova applicazione del contributo integrativo per le PA, l'inclusione della RA in tutte le fatture dove la parte che versa è un soggetto con partita iva e l'aggiornamento degli indirizzi internet per estrarre i dati fiscali delle amministrazioni giudiziarie.

1) "CIRCOLARE N. 9/E DEL 7 MAGGIO 2018/E - MODALITA' DI EMISSIONE DELLA FATTURA DA PARTE DEL CTU NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI CIVILI."

Si porta a conoscenza, con particolare attenzione ai componenti dell'albo dei CTU del Tribunale di Bologna quanto segue:

Nel contesto di definizione della scissione dei pagamenti, split payment, disciplinata dall'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, il decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018, ha abolito il meccanismo dello split payment in relazione alle prestazioni che sono rese dai professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, i cui compensi sono soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta e a titolo d'acconto.

In tale contesto normativo, è stata emanata dall'Amministrazione Finanziaria la circolare n. 9/E del 7 maggio 2018 che, nel motivare l'esclusione della disciplina split payment, è entrata nel merito, ed ha precisato, le modalità di emissione della fattura da parte dei CTU. L'Amministrazione Finanziaria indica l'emissione della fattura a carico unicamente dell'Amministrazione della Giustizia, inquadrato come soggetto committente, ma non pagatore della prestazione, il cui onere permane in capo alla parte cui è stato posto a carico nel decreto di liquidazione del compenso. Questo viene giustificato dal fatto che le norme processuali affermano chiaramente che la CTU nel processo civile è disposta nell'interesse delle parti e di quello superiore della giustizia.

La Commissione CTU nelle more di un'auspicata completa revisione della posizione intrapresa dall'Amministrazione Finanziaria, si propone di fornire intanto le seguenti indicazioni ai colleghi che svolgono l'attività di CTU nei giudizi civili.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) emette e trasmette fattura elettronica intestata all'Amministrazione Giudiziaria, indicando nella causale, oltre ai riferimenti del giudizio nell'ambito del quale è stata resa la prestazione, anche la particolare dicitura "*pagamento avvenuto con provvista fornita dalla parte onerata del pagamento come da decreto di liquidazione del compenso del..... emesso dal Giudice del Tribunale di.....*".

Stante la natura di titolo esecutivo del decreto di liquidazione del compenso, una volta emesso, si suggerisce ai colleghi di comunicare (a mezzo mail pec) la richiesta di pagamento alla parte onerata, indicando le modalità con le quali verrà emessa la fattura a pagamento effettuato.

Pertanto, una volta ricevuto il pagamento, il CTU invierà la fattura (in formato elettronico) all'Amministrazione della Giustizia ed avrà cura di trasmettere via mail pec una copia (in formato pdf) alla parte che ha sostenuto il pagamento.

Quanto all'applicazione della ritenuta a titolo d'acconto sul compenso, in considerazione del combinato disposto degli artt. 25 e 23 del D.P.R. n. 600/73 e del fatto che le norme appena richiamate individuano l'obbligo di operare la ritenuta a titolo di acconto in capo ai soggetti "*...i quali corrispondono somme e valori di cui all'art. 51 dello stesso testo unico*", il CTU andrà ad applicare la ritenuta nella fattura elettronica intestata all'Amministrazione della Giustizia il cui pagamento verrà effettuato da uno dei soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600/73 (che, dunque, riveste la qualifica di "sostituto d'imposta").

ESEMPIO INTESTAZIONE fattura al Tribunale di Bologna:

*Ministero della Giustizia - Tribunale (Giudice
Unico di Primo Grado) di Bologna
Via Luigi Carlo Farini n. 1
40124 - Bologna - BO - IT
Cod. Fiscale: 80079510378
Codice Ufficio: QXNGZI*

Precisazioni:

- se la fattura intestata al Tribunale è saldata da un privato, non si applica la ritenuta d'acconto e si applica il contributo integrativo del 5%.
 - se la fattura intestata al Tribunale, è saldata da un operatore economico, impresa o professionista, si applica la ritenuta d'acconto e si applica il contributo integrativo del 5% così come per le società di capitale cioè Srl e Spa.
- NON si applica la ritenuta d'acconto sulle fatture come CTU intestata al Tribunale saldate dai contribuenti minimi, contribuenti forfettari ed dai soggetti esteri senza una domiciliazione in Italia.
- se la fattura intestata al Tribunale, è saldata ad un ente pubblico si applica a ritenuta d'acconto e si applica comunque dal 01.01.2021 il contributo integrativo del 5%:

2) DATI AMMINISTRAZIONI GIUDIZIARIE.

Il C.T.U. può essere nominato in diversi ambiti e in diversi procedimenti radicati, per mero esempio, presso:

- a) il Giudice di Pace;
- b) il Giudice del Tribunale Ordinario Civile;
- c) la Camera di Consiglio della Corte di Appello
- d) la Suprema Corte di Cassazione, ecc..

e questo a valere per le diverse città, provincie, sia in ambito locale (Bologna – Emilia Romagna) e a volte anche extra Regione.

Per tale aspetto è fondamentale che il CTU, che è tenuto a emettere la fattura alla Amministrazione di Giustizia, prenda contezza dei corretti dati della precipua Amministrazione cui fa riferimento.

Se, ad esempio, si opera per il Tribunale Ordinario di Bologna, i codici identificati e destinatario dell'Amministrazione Giudiziaria sono diversi da quelli della Corte di Appello o Giudice di Pace, ecc..

Oltremodo, è stato verificato che ogni Amministrazione di Giustizia presenta almeno due codici identificativi, uno principale, cui fanno a capo le fatturazioni per importi corrisposti effettivamente dalla Amministrazione, e quello specifico, **che deve essere utilizzato tra gli altri anche dai C.T.U., quello propriamente destinato alle cosiddette “SPESE DI GIUSTIZIA”.**

Importante è sempre verificare che nel nominativo della Amministrazione segua anche la dicitura “SPESE DI GIUSTIZIA” per non incappare in errori di fatturazione.

In materia di **Spese di Giustizia per le prestazioni di C.T.U.** la pubblica amministrazione ha aggiornato il relativo sito e quindi i collegamenti individuati nella circolare 3 sono cambiati.

Infatti si individuano i seguenti nuovi collegamenti:

Tribunale Ordinario Civile Bologna:

<https://www.indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/fatturazione-ordini/ricerca-servizio-fatturazione-elettronica/scheda-unita-organizzativa/QXNGZI>

Corte di Appello di Bologna:

<https://www.indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/indirizzo-sede/ricerca-ente/elenco-unita-organizzative/20605/ente/scheda-unita-organizzativa/D6EJF8>

Procura della Repubblica:

<https://www.indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/indirizzo-sede/ricerca-ente/elenco-unita-organizzative/UI4RMF/uo/scheda-unita-organizzativa/MA228A>

Giudice di Pace:

<https://www.indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/fatturazione-ordini/ricerca-servizio-fatturazione-elettronica/scheda-unita-organizzativa/KO9MR6>

--ooOoo--

Sarà nostra attenzione informarvi su eventuali nuove indicazioni.

Geom. Pierfederico Marinoni
Referente Commissione C.T.U.

Geom. Andrea Casini
Segretario Commissione C.T.U.

Geom. Adriano Borri
Responsabile per il Consiglio Direttivo